segreteria tel. +41 91 814 73 41/42 fax +41 91 814 73 49 serviziomedico@hsn.ti.ch www.ti.ch/certificatomedico



Da spedire a: Dr. med. Federico Soldati Ufficio del medico del personale Piazza Governo 7, 6501 Bellinzona

# Certificato medico d'inabilità lavorativa

non certificare assenze superiori ai 15 giorni (festivi compresi) per il primo certificato medico e 30 giorni (festivi compresi) per il <u>secondo e seguenti</u>. Certificati a tempo indeterminato non saranno ritenuti validi.

Cognome, Nome	
(non compilare)	
Data di nascita CID	
Ufficio / Sede scolastica di servizio	
II/La paziente è inabile al lavoro al a partire dal fino al	
in seguito a Malattia Malattia in gravidanza Infortunio professionale Infortunio non professionale	
Durata presumibile dell'assenza:	
Ritengo utile una presa di contatto da parte del medico del personale dell'Amministrazione cantonale con il/la paziente:	
no	
Le seguenti informazioni mediche saranno trattate in modo strettamente confidenziale unicamente dall'Ufficio del medico del personale	
Diagnosi:	
Decorso in caso di prolungamento:	
Prognosi/ evt. osservazioni:	

Timbro e firma del medico

Data



#### Estratto del Regolamento dei dipendenti dello Stato

### Medico del personale

Art. 24 <sup>1</sup>Il Medico del personale, come pure il servizio corrispettivo dello IAS per la propria unità amministrativa:

- a) autorizzano eccezioni ai divieti prescritti all'art. 26 cpv. 1 lett. b);
- b) autorizzano preventivamente la fisioterapia e le altre cure mediche riconosciute dall'assicurazione di base contro le malattie (LAMal); la domanda va presentata con la necessaria documentazione medica almeno 15 giorni prima dell'inizio delle stesse;
- c) decidono previa richiesta scritta, con l'allegazione di un certificato medico dal primo giorno della presa a carico, il recupero di vacanze o di congedi per gratifica sensibilmente turbati da malattia o da infortunio del dipendente, ammesso che ciò abbia causato il rientro anticipato al domicilio per problemi di salute o l'ospedalizzazione; per i docenti il recupero è limitato ai congedi per gratifica;
- d) possono chiedere al dipendente l'invio, tramite il suo medico curante, di un certificato medico particolareggiato o altra documentazione medica che specifichi l'inabilità lavorativa;
- e) eseguono autonomamente visite mediche di controllo o ne dispongono l'esecuzione d'intesa con i servizi centrali del personale;
- f) valutano se un'assenza per malattia è giustificata; nel caso contrario informano il funzionario dirigente ed il servizio centrale.
- <sup>2</sup>Il dipendente può essere tenuto a sottoporsi a visite mediche che permettano la valutazione della sua abilità lavorativa.
- <sup>3</sup>Il Consiglio di Stato può designare, a sostegno del Medico del personale, dei medici di fiducia.

## Assenze per visita medica o simili

**Art. 25** <sup>1</sup>Le assenze programmabili di visite mediche, fisioterapia e simili devono tenere conto delle esigenze di servizio.

<sup>2</sup>Chi lavora a tempo parziale deve di regola programmare queste assenze durante il tempo libero.

### Assenze per malattia e infortunio

Art. 26 <sup>1</sup>II dipendente, in caso di malattia o di infortunio:

- a) deve avvertire immediatamente e mantenere informato il funzionario dirigente;
- b) non può uscire dall'abitazione o dall'istituto di cura tra le 22.00 e le 07.00, se l'inabilità lavorativa è del 100%;
- c) può effettuare periodi di vacanza durante un periodo di malattia e/o infortunio (totale o parziale) usufruendo dei propri giorni di vacanza o di gratifica, previa autorizzazione del medico curante e per i casi d'infortunio anche dell'assicurazione LAINF, in ogni caso con comunicazione al Servizio medico del personale; i giorni di assenza per il periodo di vacanza sono computati quali giorni interi, di vacanza o di gratifica, anche in caso di inabilità lavorativa parziale:
- d) deve, se l'assenza supera tre giorni consecutivi (festivi compresi), esibire un certificato d'inabilità lavorativa su modulo ufficiale redatto da un medico autorizzato a esercitare in Svizzera. Impiegati e docenti devono far pervenire il modulo ufficiale al Servizio medico del personale entro una settimana dall'inizio dell'assenza.
- <sup>2</sup>Il primo certificato medico d'inabilità lavorativa ha una validità massima di 15 giorni (festivi compresi); ulteriori certificati medici inerenti allo stesso evento hanno una validità massima di 30 giorni (festivi compresi) e devono pervenire entro la scadenza del certificato medico antecedente.
- <sup>3</sup>Il funzionario dirigente deve mantenere regolarmente, documentandoli, i contatti con il collaboratore assente.
- <sup>4</sup>Il funzionario dirigente o i servizi centrali del personale possono richiedere il certificato medico d'inabilità lavorativa già dal primo giorno di assenza quando le assenze inferiori ai tre giorni si ripetono con frequenza.
- <sup>5</sup>I servizi centrali del personale possono, autonomamente o su richiesta dei funzionari dirigenti, procedere a controlli diretti delle assenze.